

C10405 - AUCHAN/2 IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI DI API-ANONIMA PETROLI ITALIANA

Provvedimento n. 20694

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 21 gennaio 2010;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Auchan S.p.A., pervenuta in data 29 dicembre 2009;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

Auchan S.p.A. (di seguito, AUCHAN) è una impresa attiva nel settore della Grande Distribuzione Organizzata che opera nella gestione di stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti ad uso autotrazione attraverso la sua società controllata al 100% Auchan Carburanti S.r.l.

Il fatturato realizzato in Italia nel 2008 da Auchan è stato di circa 3,2 miliardi di euro.

API – anonima petroli italiana S.p.A. (di seguito, API) svolge attività di distribuzione in rete ed extra-rete di prodotti petroliferi. API è proprietaria di due rami d'azienda, oggetto delle operazioni in esame, costituiti ciascuno da un impianto di distribuzione carburanti ad uso autotrazione sito nel comune di Napoli.

Il ramo d'azienda relativo all'impianto ubicato in Napoli via Fossitelli, non essendo ancora operativo, non ha prodotto alcun fatturato, mentre quello relativo all'impianto ubicato in Napoli, via Argine, nel 2008, ha realizzato un fatturato di circa [1-10]¹ milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni in esame consistono nell'acquisizione da parte di AUCHAN del controllo, per effetto di due contratti di affitto di ramo d'azienda della durata di [omissis] anni, di due impianti di distribuzione carburanti ad uso autotrazione, uno dei quali, in fase di realizzazione ma dotato delle necessarie autorizzazioni amministrative all'esercizio dell'attività, ubicati nel comune di Napoli in via Argine e in via Fossitelli e adiacenti al nascente centro commerciale Auchan.

I contratti di affitto dei predetti rami d'azienda prevedono che i marchi "IP" e "Auchan" siano entrambi presenti nei punti vendita (*co-branding*) e sono strettamente e direttamente connessi a contratti di fornitura in esclusiva di carburanti.

III. QUALIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni comunicate, in quanto comportano l'acquisizione del controllo di parti di un'impresa, costituiscono due concentrazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

Esse rientrano nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, e sono soggette all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 461 milioni di euro.

Con riferimento alle pattuizioni tra API e AUCHAN aventi ad oggetto gli impegni assunti da quest'ultima in materia di acquisto dei carburanti in esclusiva da API per tutta la durata dei contratti di affitto, si rileva che tali pattuizioni, per il loro specifico contenuto, non possono configurarsi come accessorie alle operazioni di concentrazione.²

IV. VALUTAZIONE DELLE CONCENTRAZIONI

Il mercato rilevante

Il mercato del prodotto interessato dalle operazioni comunicate è quello della distribuzione su rete stradale ordinaria di carburanti per uso autotrazione.

Sulla base delle caratteristiche della domanda e dell'offerta, l'estensione geografica del mercato della distribuzione di carburanti su rete stradale è di tipo locale e coincide tendenzialmente con il territorio della provincia in cui sono situati gli impianti oggetto delle operazioni.

Pertanto, il mercato rilevante ai fini delle presenti operazioni è quello della distribuzione su rete stradale ordinaria di carburanti nelle provincia di Napoli.

Effetti delle operazioni

AUCHAN era presente nel mercato della distribuzione su rete stradale ordinaria di carburanti nella provincia di Napoli con una quota pari al [*inferiore all'1%*] mentre i rami d'azienda acquisiti rappresentano una quota di circa il [*inferiore all'1%*]. Considerato che, nel mercato rilevante sono attivi qualificati concorrenti quali Eni, Esso, Total e Tamoil, l'incremento della quota di mercato di AUCHAN non modifica in maniera sostanziale e durevole le condizioni concorrenziali nel mercato di riferimento.

RITENUTO, pertanto, che le operazioni in esame non determinano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che i patti intercorsi tra API ed AUCHAN in materia di acquisto in esclusiva di prodotti petroliferi non possono considerarsi accessori alle presenti operazioni e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

² Cfr. la Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, in G.U.U.E., C56, 5 marzo 2005, punto III.C.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino

IL PRESIDENTE

Antonio Catricalà
